

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTA** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il Decreto del Direttore generale della Direzione Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero per la Transizione Ecologica n. 87 del 10 giugno 2022, che ha rilasciato l'autorizzazione per



il biennio 2022-2023 alla Regione Autonoma Valle d'Aosta all'immissione in natura delle specie non autoctone trota fario (*Salmo trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) subordinandone il rinnovo alla valutazione dell'integrazione di alcune parti dello studio del rischio e ai risultati dei monitoraggi di fine stagione alieutica dell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che tale autorizzazione si basa sul parere espresso dal Consiglio SNPA con delibera n. 163/2022 del 3 maggio 2022;

**VISTA** la trasmissione al Consiglio SNPA da parte della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE con nota prot. 0073224 dell'8 maggio 2023 della relazione tecnica con allegati illustranti le predette integrazioni e dei risultati dei monitoraggi relativi all'anno 2022; della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativamente all'immissione di specie ittiche alloctone approvata con il citato d.d. n. 87/2022, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997;

**CONSIDERATO** che tutta la documentazione acquisita, è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

**CONSIDERATO** che la documentazione fornita riporta i dati necessari per effettuare la valutazione richiesta;

**VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**VISTO** il documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione relativa all'integrazione dello studio del rischio presentato da Regione Valle d'Aosta e al monitoraggio delle attività 2022 di immissione di specie ittiche alloctone autorizzate con Decreto MITE 87/2022, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997" predisposto dall'ISPRA, sentita la RR-TEM 25-2;

**RITENUTO** di adottare il predetto documento;

**PRESO ATTO** dell'astensione dell'ARPA Valle d'Aosta;



## **DELIBERA**

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della documentazione relativa all’integrazione dello studio del rischio presentato da Regione Valle d’Aosta e al monitoraggio delle attività 2022 di immissione di specie ittiche alloctone autorizzate con Decreto MITE 87/2022, ai sensi dell’art. 12 del DPR 357/1997”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 25 maggio 2023

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta

**Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della documentazione relativa all’integrazione dello studio del rischio presentato da Regione Valle d’Aosta e al monitoraggio delle attività 2022 di immissione di specie ittiche alloctone autorizzate con Decreto MITE 87/2022, ai sensi dell’art. 12 del DPR 357/1997.**

In riferimento alla documentazione, relativa all’integrazione dello studio del rischio e le relazioni in merito alle attività di immissione e di monitoraggio svolte nel 2022, pervenuta con nota del MASE prot. 73224 il 8 maggio u.s, ed esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La relazione conferma l’immissione di soli esemplari adulti di trota iridea per cui sono state prodotte le certificazioni di sterilità. A tal proposito preme sottolineare come tali certificazioni che riportano la dicitura “il materiale consegnato era sterile”, non siano conformi a quanto indicato nella Delibera SNPA n. 163/2022 del 13-05-2022. Si richiede che, per le successive annualità, venga rilasciata la corretta dichiarazione della sterilità dei lotti di trote che devono essere costituiti da esemplari femmine triploidi con percentuale di triploidia pari ad almeno il 95%.

In merito ai risultati sui quantitativi di trote iridee immesse e pescate si raccomanda un attento monitoraggio dei tratti dei torrenti Evançon e delle Marmore per i quali è riportata una quantità di pescato eccedente rispetto ai quantitativi immessi, al fine di verificare la causa di tale circostanza, inclusa la possibile presenza di popolazioni riproduttive di trota iridea in queste due riserve.

Per quanto concerne le attività di monitoraggio si riscontrano alcune mancanze rispetto a quanto previsto nel piano di monitoraggio. Si evidenzia come siano state eseguiti i monitoraggi solamente post-immissione unicamente all’interno del sito di rilascio e non nei 4 siti previsti nel piano di monitoraggio. Sono inoltre stati trasmessi unicamente i risultati del monitoraggio del macrobenthos, laddove il piano di monitoraggio prevede di indagare la struttura delle popolazioni delle specie ittiche presenti e delle altre eventuali biocenosi (anfibi, macrobentos tramite indici biotici) su almeno il 10% delle aree interessate dalle immissioni, oltre che nei tratti immediatamente a valle e, limitatamente alla fauna ittica, anche in tratti ulteriormente a valle.

Nulla osta al proseguimento delle attività di immissione autorizzate con decreto MITE 87/2022, tuttavia si ritiene necessario che le attività di monitoraggio siano svolte come concordato, e che la relazione delle attività svolte nel 2023 sia completa di tutti i dati utili, compresi i criteri adottati per la selezione dei tratti/riserve da monitorare. Per quanto concerne i tratti/siti effettivi di immissione e i punti di monitoraggio, se ne richiede la trasmissione in formato elettronico.